

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CARATTOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 05/09/2024

FATTO

La ricorrente è titolare di un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato nel 2015 ed estinto anticipatamente nel 2019. La ricorrente si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso dei costi e degli oneri addebitati a seguito dell'estinzione anticipata a titolo di commissione di intermediazione creditizia, di commissioni dell'intermediario mandatario e di interessi per la somma complessiva di € 4.199,43, calcolata in applicazione del criterio *pro rata temporis*, oltre agli interessi dal reclamo al soddisfo, la restituzione delle quote eventualmente trattenute dall'intermediario successivamente all'estinzione del finanziamento, di € 200,00 a titolo di rimborso delle spese legali affrontate per la proposizione dell'odierno ricorso, di € 20,00 per la presentazione del ricorso medesimo e di € 191,27 versate all'intermediario a titolo di penale per l'estinzione anticipata del finanziamento. In subordine la ricorrente richiede la restituzione delle somme dovute calcolate con il criterio della curva degli interessi qualora le voci di costo oggetto di ripetizione vengano ritenute di natura *up front*. L'intermediario chiede il rigetto del ricorso eccependo che: in sede di conteggio estintivo è stato riconosciuto in favore della parte ricorrente, secondo le previsioni contrattuali, il rimborso dei costi *recurring*; le commissioni di gestione e di perfezionamento del finanziamento e quelle dell'intermediario del credito avrebbero invece natura *up front*, in quanto costi riferiti ad attività che si esauriscono nella fase preliminare alla conclusione del rapporto, pertanto non rimborsabili; in ogni caso, la



richiesta risarcitoria avente ad oggetto la commissione di intermediazione creditizia dovrebbe essere indirizzata nei confronti del terzo intermediario che ha percepito tali somme; circa la domanda di rimborso delle commissioni di estinzione anticipata, l'intermediario afferma che il relativo importo sarebbe stato calcolato nel rispetto delle condizioni di legge, avendo la banca applicato il valore dell'1% sul debito residuo al momento della richiesta di estinzione anticipata e tenuto altresì conto che la vita residua del contratto era superiore ad un anno. Sul punto, l'intermediario resistente sostiene di aver provveduto a rimborsare la somma di € 4,54 poiché quanto addebitato in conteggio a titolo di commissione di estinzione anticipata non rispettava i summenzionati requisiti previsti; infine, la richiesta di rifusione delle spese di assistenza tecnica, secondo l'intermediario, dovrebbe essere respinta in virtù della natura stragiudiziale del procedimento e del carattere seriale della controversia. Quanto alla richiesta di rimborso degli interessi secondo il criterio di calcolo *pro rata temporis* l'intermediario afferma che la pattuizione di un piano di ammortamento alla francese, come risultante dal Modulo SECCI ricevuto e sottoscritto da parte ricorrente, risulterebbe incompatibile con qualsiasi rimborso in favore del cliente effettuato in diversa misura; il criterio di rimborso lineare, previsto al punto 4 del SECCI, dovrebbe intendersi riferito solo alle voci di costo *recurring* diverse dagli interessi. Per tal motivo risulterebbe sbagliato calcolare il rimborso degli interessi corrispettivi su tutto l'ammontare pattuito nel contratto e non solo sulla parte di interessi non maturata, come invece indicato dell'articolo sopra menzionato.

DIRITTO

Va innanzitutto esaminata l'eccezione dell'intermediario circa la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso delle commissioni di intermediazione.

Si osserva che è orientamento condiviso dei Collegi territoriali riconoscere la legittimazione passiva dell'intermediario intervenuto nella fase di estinzione del finanziamento (gestendo la pratica di estinzione, emettendo il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria, nonché incassando le relative somme, come nel caso di specie) «per quanto attiene alle [...] “commissioni di intermediazione” e [alle] “commissioni di distribuzione” che sono riferibili ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella concessione ed erogazione del credito» (sul punto, *ex multis*, Collegio di Palermo dec. n. 4666/22). D'altronde il Collegio di Coordinamento ha avuto modo di intervenire sulla questione già con dec. n. 6816/2018 esprimendo il principio di diritto secondo cui la fonte del diritto vantato dal ricorrente è l'indebito che sorge quando l'intermediario richieda ed incassi il versamento di un importo estintivo non decurtato degli oneri sostenuti e non goduti, in violazione dell'art. 125-sexies del TUB, sicché il soggetto tenuto alla restituzione è colui che ha riscosso l'importo illegittimamente calcolato in sede di estinzione del finanziamento. Deve pertanto ritenersi infondata l'eccezione sollevata dall'intermediario.

Nel merito, il rapporto di finanziamento oggetto della controversia è stato anticipatamente estinto nel 2019, in corrispondenza della rata n. 48 ed il conteggio estintivo e la relativa quietanza si trovano in atti. La questione riguarda la tipologia e l'ammontare delle spese ripetibili dal cliente in quanto incluse nel costo totale del credito, di cui l'art. 125-sexies, comma 1, TUB ammette la riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto.

Al riguardo, bisogna segnalare che l'art. 11 *octies* D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*), convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 *sexies* TUB, la cui precedente formulazione così recitava: «Il



consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto». La nuova formulazione sanciva che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetta al consumatore il rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi «l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha riconosciuto che (punto 9.5.) «La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). La Consulta ha, quindi, escluso che l'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor abbia rappresentato un'interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi alcuna violazione del dato testuale nella sua formulazione precedente alla novella. Già sulla base del dato normativo precedente era, dunque, possibile approdare a un'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia. Un'interpretazione conforme non ostacolata neppure dall'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione del costo totale del credito alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato.

La Corte ha quindi affermato che: «Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia», statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia» (Punto 12.4).

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, i Collegi dell'ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis". In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: «il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*» e che «il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».

Questi ultimi individuano per i costi *recurring* il criterio di calcolo delle somme ripetibili nel criterio *pro rata temporis*, mentre per i costi *up front* questo Collegio reputa conforme a equità quello della curva degli interessi.



Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – *octies* del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Nel caso in esame, tanto il contratto quanto il consolidato orientamento dei Collegi qualificano come costi *up front* le “Commissioni alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento”, giacché riferite ad attività prodromiche alla conclusione del contratto, appunto finalizzate al perfezionamento dello stesso. Vanno qualificate come *recurring* le “Commissioni alla mandataria per la gestione del finanziamento”, in considerazione della natura protratta nel tempo dell'attività per l'intera durata del contratto. Natura *up front* rivestono invece le “Provvigioni all'intermediario del credito”, in quanto dal modulo SECCI consegnato al cliente e dall'accordo di distribuzione stipulato dalla banca con l'intermediario del credito emerge che le attività svolte erano solo prodromiche al finanziamento.

La ricorrente domanda anche la restituzione dell'importo di € 1.931,43 a titolo di differenza degli interessi non maturati in base a quanto disposto dall'art. 4 del Modulo SECCI. La clausola relativa all'estinzione anticipata prevede il diritto del richiedente a una riduzione del costo del credito pari all'importo degli interessi dovuti per la durata residua del contratto. L'art 4 del modulo SECCI recita che, nel contratto oggetto della presente controversia, la disciplina dell'estinzione anticipata prevede la restituzione dei predetti oneri secondo un criterio proporzionale lineare; mentre il piano di ammortamento adottato dalle parti risulta congegnato “alla francese”, come dichiarato dallo stesso intermediario, ma non risulta sottoscritto dal cliente. Ad ogni modo, l'orientamento consolidato dei collegi territoriali considera la difformità tra contenuto del contratto e piano di ammortamento ragione di ambiguità della clausola, che il contratto prevede, da un lato, il rimborso degli interessi secondo il criterio proporzionale e, dall'altro lato, calcola le rate del finanziamento secondo il piano di ammortamento alla francese. L'ambiguità della clausola sul calcolo degli interessi determina, secondo l'orientamento consolidato, l'applicazione del criterio *pro rata temporis*, in conformità della previsione del modulo SECCI allegato al contratto, il quale contiene l'unica disposizione, nella documentazione contrattuale, che disciplina l'estinzione anticipata del finanziamento. Sul punto recentemente è intervenuto il Collegio di Coordinamento che con le decisioni 6885 e 6888 del 03/05/2022 ha stabilito il seguente principio di diritto: «Nell'ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento “alla francese”, qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del *pro rata temporis*».

Si riepilogano pertanto di seguito le somme ripetibili calcolate in base ai criteri sopra menzionati.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	5,77%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN	38,86%							
<i>Commissione Intermediario del credito</i>				3.024,00 €	Up front	<i>Curva degli interessi</i>	1.175,13 €		1.175,13 €
<i>Commissioni per il perfezionamento del finanziamento</i>				756,00 €	Up front	<i>Curva degli interessi</i>	293,78 €		293,78 €
<i>Commissione per la gestione del finanziamento</i>				756,00 €	Recurring	<i>Pro rata temporis</i>	453,60 €	453,60 €	0,00 €
<i>Interessi</i>				9.140,57 €	Recurring	<i>Pro rata temporis</i>	5.484,34 €	3.552,91 €	1.931,43 €
Totale									3.400,34 €

Alla luce di ciò le somme ripetibili ammontano a € 3.400,34, oltre agli interessi dalla data del reclamo. Non può invece trovare accoglimento la richiesta di restituzione delle quote trattenute in eccedenza dall'intermediario in quanto formulata in modo del tutto generico e comunque priva di elementi probatori a sostegno; inoltre, l'intermediario ha prodotto evidenza della restituzione, a mezzo bonifico, delle quote che sarebbero state trattenute in eccedenza. Del pari non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese legali per il presente ricorso, poiché non è stata avanzata in sede di reclamo e poiché la questione oggetto del ricorso è seriale e non caratterizzata da particolare complessità. Infine, va respinta la richiesta di retrocessione della penale di estinzione anticipata, in quanto conforme al dettato dell'art. 125-sexies TUB, poiché: al momento dell'estinzione la vita residua del contratto era superiore a un anno; non sussistono le ipotesi di esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 125-sexies TUB; l'importo addebitato corrispondere all'1% del debito residuo del finanziamento; il ricorrente non pare contestare il criterio di calcolo utilizzato.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.400,34, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI